



CORTE DI APPELLO DI GENOVA

PROT. 3692/2019

RIF.

All'Ordine degli Avvocati di Imperia, Savona, Genova, La Spezia e Massa

OGGETTO: Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Pagamento dell'IVA su fatture emesse ai sensi dell'art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972 (c.d. *split payment*).

L'art. 3 del d.m. 15 luglio 2016 – recante la disciplina della compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato - prevede che l'opzione di utilizzare il credito in compensazione *“può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo delle fatture”*;

Il servizio di assistenza della piattaforma dei crediti commerciali ha chiarito che *“l'IVA e le ritenute riferite a crediti ammessi alla compensazione non sono in nessun caso versate all'Erario dalla Pubblica Amministrazione e, pertanto, l'onere di versamento è da intendersi a carico del beneficiario della compensazione”*.

Tutto quanto sopra premesso, e considerato, inoltre, che a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva le fatture ammesse in compensazione vengono *“bloccate”* dalla PCC e non sono più *“laborabili”*, qualora tra le fatture ammesse in compensazione ve ne siano una o più emesse ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 (c.d. *split payment*), al fine di evitare un possibile danno erariale, si rammenta che il versamento dell'IVA relativa alle medesime dovrà essere effettuato direttamente da ciascun istante.

Si chiede di dare la massima diffusione della presente a tutti i propri iscritti.

Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti.

Genova, 23/5/2019

Il Presidente della Corte
Maria Teresa Bonavia